

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA**

(In attuazione del D.Lgs. 150/2009)

## **INDICE**

### **Capo I - Premessa**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e fonti normative**
- Art. 2 Principi generali**
- Art. 3 Obblighi del Dirigente**
- Art. 4 Supporto all'attivazione del Procedimento Disciplinare**

### **Capo II - Sanzioni e Procedure Disciplinari**

- Art. 5 Sanzioni disciplinari e soggetti competenti alla contestazione dell'addebito**
- Art. 6 Codice disciplinare**
- Art. 7 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**
- Art. 8 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale**
- Art. 9 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale**

### **Capo III - Procedimento Disciplinare/ Procedimento Penale**

- Art. 10 La determinazione concordata della sanzione**
- Art. 11 Resoconto alla Regione Lombardia**
- Art. 12 La reintegrazione dei dirigente illegittimamente licenziato**

### **Capo IV - Disposizioni finali**

- Art. 13 Indennità sostitutiva della reintegrazione**
- Art. 14 Entrata in vigore**
- Art. 15 Norma finale**

## **Capo I - Premessa**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento e fonti normative**

1. Il presente Regolamento dispone sulla responsabilità e sulle modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato) dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, sulle relative procedure, sulle impugnazioni e sospensioni cautelari in conformità delle disposizioni contenute nelle norme di seguito elencate:
  - artt. 55, 56 del D.Lgs 165/2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e artt. 55 bis, ter e quater del D.Lgs 165/2001 e smi. introdotti dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs 150/2009 (Riforma Brunetta);
  - disciplina contenuta nel capo II del CCNL integrativo del CCNL del 17.10.2008 - area Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa
  - artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile;
  - decreto 28.11.2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. Esso individua altresì i soggetti competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

### **Art. 2 (art. 5 CCNL)**

#### **Principi generali**

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Aziende ed Enti del SSN, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al CCNL integrativo del 17 ottobre 2008; la responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 15 ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, riguarda invece il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità (civile, amministrativo – contabile, penale) di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e smi, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. La tipologia di infrazione, come individuata dal presente Regolamento, determina l'applicazione delle relative sanzioni secondo i seguenti principi:

- Certezza ed obiettività dei fatti che il Responsabile della struttura o l'Ufficio Procedimento Disciplinari contestano.
- Gradualità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti o previsto dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e smi. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
- Tipicità della sanzione: ovvero individuazione della sanzione secondo le fattispecie tipiche contrattualmente previste.

### **Art. 3 (art. 6 CCNL)**

#### **Obblighi del Dirigente**

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 – *diligenza del prestatore di lavoro* – e 2105 – *obbligo di fedeltà* - del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna ad osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e smi e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:
  - a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
  - b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
  - c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda;
  - d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
  - e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
  - f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché

al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

- g) informare l'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
  - h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
  - i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente;
  - j) assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
  - k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale;
  - l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
  - m) assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia.
4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.

5. In materia di incompatibilità restano in vigore i seguenti principi:

- Il dirigente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.
- In deroga a quanto sopra il dirigente, in relazione allo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, può – ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. – essere collocato in aspettativa senza assegni.
- Il dirigente che contravvenga ai divieti suesposti viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità, tuttavia la circostanza che abbia obbedito alla diffida, non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dirigente decade dall'impiego.

Ai fini dell'incompatibilità resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 60 e seguenti della Legge 662 del 1996.

#### **Art. 4**

#### **Supporto all'attivazione del Procedimento Disciplinare**

1. L'Ufficio legale o la Direzione Amministrativa aziendale forniranno ai Dirigenti idoneo supporto durante l'intero iter del procedimento disciplinare (contestazione dell'addebito, istruttoria del contraddittorio e adozione della sanzione).
2. Con Decreto n.536 del 7.6.2010 è individuato l'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

3. È istituito presso l'Ufficio legale dell'ASL un repertorio dei procedimenti disciplinari, nel quale sono annotati in dettaglio tutti i procedimenti disciplinari avviati e l'esito degli stessi.

## Capo II - Sanzioni e procedure disciplinari

### Art. 5 Sanzioni disciplinari e soggetti competenti alla contestazione dell'addebito (art. 7 CCNL)

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati dall'art. 3 del presente Regolamento, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a) censura scritta
  - b) sanzione pecuniaria
  - c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione secondo le disposizioni dell'art. 8 del vigente CCNL
  - d) licenziamento con preavviso
  - e) licenziamento senza preavviso.
2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55 bis, del D.Lgs. 165/2001 e smi.
3. Per le infrazioni di minore gravità e comunque fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il soggetto competente alla contestazione dell'addebito è, il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è formalmente assegnato.  
Per quanto sopra, il titolare del potere disciplinare, qualificato come il "Responsabile della struttura cui il dirigente appartiene" è:
  - il Direttore di struttura complessa o semplice a valenza dipartimentale cui il Dirigente appartiene;
  - il Capo Dipartimento rispetto ai Dirigenti di struttura complessa;
  - il Direttore Sanitario di Presidio rispetto ai Capi Dipartimento Sanitari del Presidio;
  - il Direttore Sanitario o Amministrativo aziendale rispetto ai Capi Dipartimento Sanitari o Amministrativi della sede ed ai Direttori Sanitario ed Amministrativo del Presidio.

Il Responsabile della struttura, venuto a conoscenza dei fatti aventi valenza disciplinare, entro il **termine perentorio di 20 gg.** contesta l'addebito al dirigente (avvalendosi, se del caso, del supporto dell'ufficio legale o della direzione amministrativa aziendale) e lo convoca per un contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 gg.

La contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti verificatisi in concreto, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.

Il dirigente, nella fase di contraddittorio, potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; qualora invece non intenda presentarsi al contraddittorio, potrà inviare una memoria scritta o, in caso di grave e motivato impedimento, formulare tempestiva istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Il differimento del termine potrà essere concesso per una sola volta.

Qualora il Responsabile della struttura ravvisi una fattispecie punibile con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni oppure non abbia qualifica dirigenziale,

trasmetterà gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

Parimenti si attiverà il Dirigente responsabile della struttura che abbia rapporti di matrimonio, di parentela, di affinità (fino al quarto grado) o di convivenza con il soggetto cui è diretta la contestazione disciplinare o che si trovi in situazione di palese conflitto personale con il proprio subordinato: in tal caso, nel trasmettere la documentazione il Dirigente segnalerà all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari le ragioni di incompatibilità, attribuendo al medesimo la competenza per la contestazione.

Il procedimento attivato dal Responsabile della struttura, **deve concludersi entro 60 gg. dalla data di contestazione dell'addebito** con determinazione dirigenziale o comunicazione ufficiale di archiviazione o di irrogazione della sanzione.

L'atto dovrà quindi essere contestualmente inviato al soggetto interessato, al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane per l'irrogazione della sanzione ed all'Ufficio legale per l'aggiornamento del repertorio istituito ai sensi dell'art. 4.

Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni il soggetto competente alla contestazione dell'addebito, all'istruttoria ed all'irrogazione della sanzione è l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. In tal caso il "Responsabile della struttura" cui il dipendente appartiene trasmette entro 5 giorni, con lettera accompagnatoria, gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che predisporrà l'istruttoria.

L'Ufficio, entro 40 gg. dalla ricezione della documentazione da parte del Responsabile della struttura, contesta l'addebito al dipendente e lo convoca a sua difesa con le modalità già descritte.

**Il procedimento deve concludersi entro 120 gg.** (con comunicazione ufficiale che archivi il procedimento o dia mandato al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane di provvedere all'irrogazione della sanzione) dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione anche se avvenuta da parte del Responsabile della struttura cui il dipendente appartiene.

L'atto dovrà quindi essere contestualmente inviato al soggetto interessato, al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane per l'irrogazione della sanzione all'Ufficio legale per l'aggiornamento del repertorio istituito ai sensi dell'art. 4.

4. Qualora l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ravvisi che la sanzione da applicarsi sia il licenziamento disciplinare (con o senza preavviso), trasmette l'esito dell'istruttoria al Direttore Generale o al suo temporaneo delegato per l'esecuzione della sanzione.

**Il licenziamento disciplinare è disposto senza adire al Comitato dei Garanti.**

5. Per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini del procedimento disciplinare il Responsabile della struttura e l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari potranno avvalersi della collaborazione o di informazioni da parte di lavoratori dipendenti o dirigenti dell'Azienda o di altre aziende pubbliche. Costoro qualora, a conoscenza di informazioni rilevanti per il procedimento disciplinare in corso, si rifiutino, senza giustificato motivo, di collaborare con l'autorità disciplinare o rendano false dichiarazioni o reticenti, sono soggetti all'applicazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito, fino ad un massimo di quindici giorni.
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. Le comunicazioni al dipendente sono effettuate tramite posta elettronica certificata, tramite consegna a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive

alla contestazione dell'addebito, la trasmissione della documentazione potrà avvenire anche a mezzo fax. La chiusura del procedimento avverrà tramite consegna a mano di copia dell'atto o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Durante la fase istruttoria del procedimento il dipendente ha diritto di accesso agli atti della procedura.

8. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il procedimento disciplinare si svolgerà con le seguenti modalità:
- in caso di mobilità presso altro Ente esso si concluderà presso l'Ente di destinazione. Il Responsabile della struttura o il Direttore Generale (o un suo delegato), formalizzato l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione (nei termini perentori sopra indicati) provvederanno con tempestività alla trasmissione della documentazione all'Ente di destinazione per l'applicazione della stessa.
  - In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o per assunzione presso altro Ente a seguito di procedura concorsuale il procedimento dovrà comunque essere concluso presso l'ASL di Vallecamonica Sebino e ciò ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

## **Art. 6** **Codice disciplinare**

1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
  - l'intenzionalità del comportamento;
  - il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
  - la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
  - le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda;
  - entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
  - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle sopra elencate.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare **dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500** (competenza del Responsabile della struttura nei termini di cui all'art 5) si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
  - a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001- (*falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ov-*

*vero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia)*

- b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
- e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
- f) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
- g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o per gli utenti;
- h) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda.

**L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'Azienda ed è destinato alle attività relative al rischio clinico per la Dirigenza Medica e alle attività formative per la Dirigenza SPTA.**

- 5. La **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni**, (competenza: fino a 10 gg. Responsabile della struttura, oltre 10 gg. Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e smi – (*lavoratore dipendente o dirigente, appartenente alla medesima amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso rifiuti, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente o renda dichiarazioni false o reticenti*)
- 6. La **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione** (competenza: Ufficio per i Procedimenti Disciplinari), si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 – (*mancato esercizio o decadenza del procedimento disciplinare dovuti ad omissione o ritardo senza giustificato motivo o sottovalutazione dei fatti aventi valenza disciplinare-* e dall'art. 55 septies, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e smi – *mancato controllo effettuato dal responsabile struttura o del personale per prevenire condotte assenteistiche*).
- 7. La **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi**, (competenza: secondo i criteri sopra indicati) si applica nel caso previsto dall'art. 55 sexies, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e smi– *quando la P.A. è tenuta al risarcimento danno per violazione da parte del lavoratore degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa-*

8. La sanzione disciplinare della **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi**, (competenza: secondo i criteri sopra indicati) (competenza: secondo i criteri sopra indicati) si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
  - b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
  - c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
  - d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 – *mancato esercizio o decadenza azione disciplinare* -;
  - e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'azienda, agli utenti o ai terzi;
  - f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;
  - g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
  - h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
  - i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
  - j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
  - k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi, fatto salvo previsto dal comma 7;
  - l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
  - m) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
10. In relazione alla specificità della funzione del dirigente, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all'art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale

clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 – *rifiuto a collaborare e dichiarazioni false* -, dall’art. 55 sexies, comma 3 (*mancato esercizio o decadenza azione disciplinare*) e dall’art. 55 septies, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) *controllo da responsabile struttura o del dirigente per prevenire condotte assenteistiche*).

La relativa trattenuta sulla retribuzione dei medici sarà introitata nel bilancio dell’Azienda ed è destinata alle attività relative al rischio clinico per la Dirigenza Medica e alle attività formative per la Dirigenza SPTA.

11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la **sanzione disciplinare del licenziamento** si applica:

1. **con preavviso**, per

- a. le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b) - *assenza priva di giustificazione* - e c) - *ingiustificato rifiuto al trasferimento* - del D.Lgs. 165/2001 e 55, septies, comma 4 - *inosservanza obblighi di trasmissione certificazione medica per via telematica da parte dei medici in convenzione con l’ASL*;
- b. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzano per una particolare gravità;
- c. mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;

2. **senza preavviso**, per:

- a. le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. a) - *falsa attestazione della presenza in servizio, certificazione medica falsa* - d) - *falsità documentali e dichiarative* - e) - *reiterazione gravi condotte aggressive* ed f) - *condanna penale definitiva con interdizione perpetua dai pubblici uffici* - del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 55 quinquies, comma 3 - *sentenza definitiva di condanna per false attestazioni della presenza in servizio o per certificazioni di dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati*;
- b. gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del CCNL (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
- c. condanna, anche non passata in giudicato, per:
  - a. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1 - *cause ostative alla candidatura nella elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e come presidente della provincia, assessore e consigliere provinciale e comunale* -, lett. a), b), c), d) ed e), limitatamente all’art. 316 del codice penale (*peculato mediante profitto dell’errore altrui*) e nell’art. 59, comma 1 (*peculato, concussione, corruzione per atti d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), lett. a), limitatamente ai delitti già indicati. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
  - b. gravi delitti commessi in servizio;
  - c. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001;
- d. recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

- e. recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
  - f. per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile – *recesso per giusta causa*;
12. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 11 del vigente CCNL sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 6 (Obblighi del dirigente) del vigente CCNL, nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
13. La pubblicazione del presente Codice Disciplinare sul sito istituzionale dell'Azienda [www.aslvallecamonica.sebino.it](http://www.aslvallecamonica.sebino.it) (cliccare su **trasparenza valutazione e merito**) equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.

### **Capo III - Procedimento Disciplinare/ Procedimento Penale**

#### **Art. 7**

##### **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**

1. L'Azienda, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

#### **Art. 8**

##### **Sospensione cautelare in caso di procedimento penale**

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente al licenziamento, con o senza preavviso.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata: quindi il procedimento disciplinare può essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.  
In particolare:

Per le infrazioni di minore gravità (sospensione dal servizio e privazione della retribuzione fino a 10 gg.) non è ammessa la sospensione del procedimento.

Per le infrazioni che comportino la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo superiore a 10 gg., l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari può - nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione - sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione del licenziamento con o senza preavviso, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché dell'art. 7 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL vigente.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. L'Azienda, qualora non intenda disporre la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, può applicare il licenziamento disciplinare senza preavviso; diversamente può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo - *nell'ipotesi di gravi infrazioni viene sospeso il procedimento disciplinare in attesa della sentenza penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.*
6. Ove l'azienda intenda procedere all'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione del licenziamento senza preavviso, l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 (codice disciplinare).
7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

## **Art. 9**

### **Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale**

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55 ter, del D.Lgs.n.165/2001 - *nell’ipotesi di gravi infrazioni viene sospeso il procedimento disciplinare in attesa della sentenza penale.*
2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato.
3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55 ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55 ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55 ter, comma 4 - *il procedimento disciplinare deve essere ripreso o riaperto entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro 180 gg dalla ripresa o dalla riapertura.*
4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente

a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.
6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

## **Capo IV - Disposizioni finali**

### **Art. 10**

#### **La determinazione concordata della sanzione**

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs.165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.lgs.165/2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55 bis, comma 5, del D.Lgs.165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del D.Lgs.n.165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

## **Art. 11**

### **Resoconto alla Regione Lombardia**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Ufficio Legale trasmette alla Regione Lombardia copia del repertorio dei procedimenti disciplinari relativi all'esercizio precedente, dopo aver verificato lo stato di avanzamento dei procedimenti disciplinari.

## **Art. 12**

### **La reintegrazione dei dirigente illegittimamente licenziato**

1. L'Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o l'ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima Azienda, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento.. I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

## **Art. 13**

### **Indennità sostitutiva della reintegrazione**

1. L'Azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art.10 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, già previste per finalità analoghe nel CCNL del 10 febbraio 2004:

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto. .

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. (con comunicazione ufficiale che archivi il procedimento o dia mandato al Dirigente dell'Area Risorse Umane di provvedere all'irrogazione della sanzione) Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - *passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, trattandosi di revisione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo [www.aslvallecamonicebino.it](http://www.aslvallecamonicebino.it) (cliccare su trasparenza valutazione e merito) ed è immediatamente applicabile.

#### **Art. 15**

##### **Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia di lavoro, ai contratti di lavoro ed al codice civile.